

Massima numero 44 del 09 marzo 2021

Istanza congiunta (per adesione successiva) di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dall'Impresa [OMISSIS] S.r.l. – Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 157, comma 2, del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori e accatastamento, finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione di due immobili siti in contrada Lenzi – Siderno (RC) da destinare a uffici e alloggi per la Polizia di Stato: Commissariato, R.P.C. e distaccamento Polizia Stradale - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 684.287,08 - S.A.: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria PREC 52/2021/S

Riferimenti normativi: Art. 48, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: RTP – prestazione principale – categorie - raggruppamento verticale

RTP – suddivisione fra prestazione principale e prestazioni secondarie – categorie – divieto di raggruppamento verticale – restrizione alla concorrenza

La lex specialis non è conforme alla normativa di settore, in particolare all'art. 48, co. 2 del Codice, che fa chiaramente riferimento all'importo delle singole categorie al fine di distinguere fra prestazione principale e prestazione secondaria. La previsione per cui tutte le categorie debbano rientrare nella prestazione principale, se non assistita da una stringente motivazione, impedisce la costituzione di raggruppamenti di tipo verticale e causa una restrizione della concorrenza.